



CONFEDERAZIONE SINDACALE AUTONOMA DI POLIZIA
"la nostra professionalità a difesa della vostra libertà"
Segreteria Provinciale di BOLOGNA

Oggetto: III Reparto Volo della Polizia di Stato.
Lavoro straordinario.

AL DIRIGENTE III REPARTO VOLO

BOLOGNA

e, per conoscenza:

ALLA SEGRETERIA REGIONALE CONSAP

MODENA

---=o=0=o=0=---

Secondo quanto segnalato a questa o.s., presso il III Reparto Volo della Polizia di Stato di Bologna si sarebbe verificato che, in occasione di alcune assenze di personale addetto alla vigilanza per malattia, si sarebbe sopperito impiegando altri operatori in regime di lavoro straordinario.

Ciò non apparirebbe molto strano se:

- gli operatori ammalatisi avessero chiesto visita poco prima di montare in servizio;
- gli operatori in sostituzione avessero semplicemente prolungato il proprio turno di servizio, passando quindi dal lavoro ordinario a quello "stra-ordinario";
- il lavoro straordinario fosse stata l'unica improcrastinabile possibilità per sopperire alle mancanze creatisi.

Da quanto è stato invece segnalato alla CONSAP, sarebbe emerso che:

- gli operatori ammalati dovevano essere sostituiti 1 – 2 giorni dopo che avevano comunicato all'Ufficio di essere indisponibili;
- gli operatori in sostituzione avrebbe in parte prolungato il proprio turno ed in parte anticipato lo stesso;
- si sarebbe potuto sostituire il personale indisponibile provvedendo a programmare turni diversi di operatori, ad esempio, a riposo oppure in ufficio ecc.ecc.

Premesso quanto sopra, si rammenta che qualora le assenze di operatori sopraggiungano anche un solo giorno prima di quello in cui doveva essere resa la prestazione lavorativa, è formalmente scorretto provvedere alla sostituzione tramite il lavoro straordinario, ma è necessario risolvere il problema inserendo un altro operatore eventualmente ricorrendo all'istituto del cambio turno.



CONFEDERAZIONE SINDACALE AUTONOMA DI POLIZIA

"la nostra professionalità a difesa della vostra libertà"

Segreteria Provinciale di BOLOGNA

Peraltro, se l'assenza si verifica anche solo nel giorno precedente a quello del turno da svolgere, lo straordinario deve essere considerato programmato ai sensi dell'art. 13 dell'Accordo Nazionale Quadro del 15.05.00 e non ovviamente emergente ai sensi ex art. 63 della Legge 121/81,

per cui solo chi ha formalmente aderito può essere impiegato e non coloro i quali non hanno espressamente concesso le loro prestazioni.

Infine si ricorda che il lavoro straordinario, di qualunque tipo, è per definizione il prolungamento dell'orario giornaliero di lavoro e non già anche il suo anticipo come si sarebbe verificato.

Si invita pertanto la S.V. a voler procedere agli opportuni controlli al fine di verificare quanto segnalato dalla scrivente o.s. e, se del caso, a voler impartire le opportune e doverose disposizioni affinché tali episodi non abbiano a ripetersi.

Distinti saluti.

Bologna, 15 dicembre 2007

Il Segretario Generale Provinciale Consap